

EURO *Sprint*

L'assicurazione
giusta

per fargli fare tanta strada.

3603
3604
3603
9603
9604

Condizioni Generali, Speciali e Particolari
Nota Informativa



EUROVITA

ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Premessa

Il contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato dalle seguenti norme:

- Condizioni Generali di polizza;
- Condizioni Speciali relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;
- Condizioni Particolari espressamente richieste dalle parti contraenti e/o relative alle assicurazioni complementari richieste.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Per una più facile e corretta interpretazione delle norme si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione:

- **Società:** l'Impresa assicuratrice (EuroVita);
- **Contraente:** chi stipula il contratto con la Società;
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- **Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate;
- **Premio:** l'importo dovuto dal Contraente alla Società;
- **Riserva matematica:** l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

SEZIONE A

Condizioni Generali di Polizza

Art 1 - Obblighi della Società

La presente assicurazione viene assunta dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società, quando esista malafede o colpa grave ha diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Quando non esiste malafede o colpa grave, la Società ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione; salvo il caso che la verità sia stata alterata o tacita in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha rilasciato al Contraente la polizza e gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. L'assicurazione non potrà comunque entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avverga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi, la Società pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso, ovvero in caso di suicidio, il valore di riduzione, se questo è maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio, nelle assicurazioni a premio attivo, è calcolato per annualità intere anticipate. Le rate di premio devono essere pagate, alle scadenze pattuite, contro ricevuta l'assestata dalla Società. Il pagamento deve essere effettuato presso il domicilio della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in rate, è dovuto per intero.

Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione o riduzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. I premi pagati restano acquisiti alla Società. Se però risultano corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un valore ridotto determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali di assicurazione.

Alle assicurazioni temporanee per il caso di morte non compete alcun valore di riduzione, salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalle Condizioni Speciali.

In nessun caso il Contraente può opporre, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il mancato invio, da parte della Società, di avvisi di scadenza, né di aver provveduto, in altre occasioni, all'incasso del premio presso il proprio domicilio.

Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione del contratto

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate dagli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento della somma dovuta.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 8 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non potrà, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte alla Società, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta, o con testamento.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente, quando abbia corrisposto almeno tre intere annualità di premio, può, con richiesta scritta, ottenere la risoluzione anticipata del contratto ed il pagamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto è determinabile in base ai criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee per il caso di morte e le assicurazioni per il solo caso di sopravvivenza dell'Assicurato (quando non prevedano - rispettivamente: in caso di sopravvivenza o in caso di morte dell'Assicurato - la restituzione dei premi versati) non hanno diritto al riscatto.

Art. 10 - Prestiti

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto.

La Società indicherà, nell'atto di concessione del prestito, condizioni e tasso di interesse.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo della polizza

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento

delle somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia attestazione sull'originale di polizza o su apposita appendice. Nel caso di peggio o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sia dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati alla Società:

- il certificato di morte;
- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- l'ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Durante tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 13 - Imposte di assicurazione

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del contraente, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

SEZIONE A1

Diritto di Recesso del Contraente

Decreto legislativo del 17.05.1995 n. 174

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla *Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A.* - Via Sicilia, n. 167 - 00187 Roma, con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- il Contraente abbia sottoscritto la proposta con costituale versamento del premio a fronte della garanzia assicurativa;
- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società o da un suo incaricato; ovvero
- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborso al Contraente, il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'Imposta, delle eventuali spese per visita medica sostenuta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. dichiara di rinunciare al diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.

SEZIONE B

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA PER CONTRATTI SENZA VISITA MEDICA

(Valide se espressamente richiamate nel prospetto degli elementi contrattuali)

"Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - In luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed imposte".

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, litteo emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto all'Art. 4 delle Condizioni Generali di polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risultati al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori e imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Resta invece convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

SEZIONE B2

Condizioni particolari per contratti con visita medica in assenza del Test HIV

(Valide se espressamente richiamate nel prospetto degli elementi contrattuali)

"Nel caso in cui l'Assicurato non abbia acerito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato".

"Il suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte e risultati al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed imposte".

"Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte".

SEZIONE E

Tariffa 36 M-F/0 Riv - Assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale a premio annuo costante

(Le prestazioni, le condizioni speciali di assicurazione e la clausola di rivalutazione, di seguito riportate, sono operanti qualora la tariffa sia richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali).

PRESTAZIONI

La S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni, alle condizioni generali, speciali e particolari che seguono, si obbliga a pagare ai beneficiari alla scadenza del contratto:

— sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte anteriore alla scadenza contrattuale, il Capitale rivalutato secondo le condizioni speciali e la clausola di rivalutazione;

Il capitale assicurato iniziale è indicato nell'unito prospetto degli elementi contrattuali, che forma a tutti gli effetti parte integrante del Contratto.

Il Contraente corrisponderà unitamente ad accessori ed imposte e nella rateazione convenuta - il premio annuo costante esposto nel prospetto degli elementi contrattuali - che sarà dovuto dalla decorrenza del contratto e per la durata stabilita, ma non oltre l'anno di assicurazione in corso al momento della morte dell'assicurato. E' facoltà del Contraente, in qualsiasi momento della vita contrattuale, versare importi aggiuntivi (cosiddetti straordinari). Tali versamenti, emessi in tariffa 36 M-F/Ov RIV. (Assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale a premio unico) andranno ad aumentare automaticamente, il capitale assicurato della corrispondente polizza base a premio annuo costante.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione Annuale del Capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella 'Clausola di Rivalutazione'.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

Art. 2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte anteriormente a tale data.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata contrattuale il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

Art. 3 - Capitale di premorienza

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la polizza resta in vigore per l'intero capitale ed il Contraente viene esonerato dal pagamento dei premi residui.

Il capitale affrancato continuerà a rivalutarsi annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella clausola di rivalutazione e verrà corrisposto alla scadenza contrattuale.

Art. 4 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché sia stata pagata un'intera annualità di premio, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto, successivamente definito, pagabile alla scadenza contrattuale sia nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato che nel caso di sua premorienza.

Il capitale ridotto, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione approssimativamente definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero di premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Art. 5 - Riscatto

Trascorsi almeno 1 anno dalla decorrenza, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile. L'importo del riscatto è posto uguale al 97% del capitale ridotto qualora il riscatto avvenga nel corso del secondo anno di vita del contratto ed al 98% del capitale ridotto qualora il riscatto avvenga nel corso del terzo anno di vita del contratto. Successivamente il valore di riscatto sarà pari all'intero capitale ridotto.

Art. 6 - Riattivazione

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insolita. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende la misura percentuale di rivalutazione applicata alla polizza, a norma della clausola di rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

Art. 7 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagato in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturale durante dell'Assicurato;
- oppure
- b) in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
- oppure
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Art. 8 - Facoltà di differimento automatico della scadenza del contratto

Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito.

Al termine di ogni anno di differimento automatico il Contraente può chiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, con conseguente risoluzione del contratto. Il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto anche nel corso dell'anno di differimento ed in tal caso verrà corrisposto un valore di riscatto pari al capitale rivalutato sino alla data della richiesta. La rivalutazione per la frazione d'anno trascorsa sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione fissata dalla Società a norma del punto a) della clausola di rivalutazione.

A ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società rivaluterà il capitale garantito, come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. Il capitale rivalutato verrà determinato sommando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a) della Clausola di rivalutazione.

E' facoltà del Contraente, inoltre, chiedere la corresponsione anche di una sola parte del capitale garantito; in tal caso il residuo capitale verrà annualmente rivalutato secondo le modalità sopra riportate.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento PRIMARIV per una delle aliquote sotto riportate:

Scaglione di premio annuo della polizza base	Aliquota riconosciuta	Rendimento minimo per la Compagnia
Fino a 10.000.000	80%	—
dà 10.000.000 a 50.000.000	83%	1,0%
dà 50.000.001 a 100.000.000	85%	1,0%
dà 100.000.001 a 200.000.000	87%	1,0%
oltre i 200.000.000	90%	1,0%

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell'esercizio considera-

te, la Società rivaluterà il capitale assicurato come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.
Il capitale rivalutato al predetto anniversario, fermo restando l'ammontare del premio annuo, è dato dal capitale in vigore nel periodo annuale precedente aumentato di:
— un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a), indetta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
— un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente a quello inizialmente assicurato.
Gli aumenti di capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

SEZIONE E 1

Tariffa 36 M-F/Ov Riv. - Assicurazione a termine fisso con rivalutazione annua del capitale a premio unico

(Le prestazioni, le condizioni speciali di assicurazione e la clausola di rivalutazione, di seguito riportate, sono operanti qualora la tariffa sia richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali oppure quando la stessa è emessa come Investimento Straordinario della corrispondente tariffa 36 M-F/O Riv a premio annuo costante).

PRESTAZIONI

La S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni, alle condizioni Generali, Speciali e Particolari che seguono, si obbliga a pagare ai beneficiari alla scadenza del contratto:

— sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte anteriore alla scadenza contrattuale. Il Capitale rivalutato secondo le condizioni speciali e la clausola di rivalutazione;
Il Contraente corrisponderà al perfezionamento della polizza in unica soluzione assieme ad accessori ed imposte, il premio unico esposto nel prospetto degli elementi contrattuali.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione Annuale del Capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione". La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

Art. 2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, viene garantito alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte anteriormente a tale data.

Art. 3 - Capitale di premorienza

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la polizza resta in vigore per l'intero capitale. Il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella clausola di rivalutazione e verrà corrisposto alla scadenza contrattuale.

Art. 4 - Riscatto

In qualsiasi momento della vita contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, la polizza è riscattabile. L'importo del riscatto è posto uguale al valore del capitale rivalutato fino alla data del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte della prestazione assicurata.

Art. 5 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagato in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturale durante dell'Assicurato;
oppure
- in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
oppure
- in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Art 6 - Facoltà di differimento automatico della scadenza del contratto

Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito.

Al termine di ogni anno di differimento automatico il Contraente può chiedere la corresponsione del capitale garantito, comprensivo delle rivalutazioni, con conseguente risoluzione del contratto. Il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto anche nel corso dell'anno di differimento ed in tal caso verrà corrisposto un valore di riscatto pari al capitale rivalutato sino alla data della richiesta. La rivalutazione per la frazione d'anno trascorsa sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento all'ultima misura di rivalutazione fissata dalla Società a norma del punto a) della clausola di rivalutazione.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società rivaluterà il capitale garantito, come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica. Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione fissata a norma del punto a) della Clausola di Rivalutazione.

E' facoltà del Contraente, inoltre, chiedere la corresponsione anche di una sola parte del capitale garantito; in tal caso il residuo capitale verrà annualmente rivalutato secondo le modalità sopra riportate.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento: attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento PRIMARIV per una delle aliquote sotto riportate:

Scaglione del premio unico della polizza base	Aliquota riconosciuta	Rendimento minimo per la Compagnia
Fino a 10.000.000	80%	—
da 10.000.000 a 50.000.000	83%	1,0%
da 50.000.001 a 100.000.000	85%	1,0%
da 100.000.001 a 200.000.000	87%	1,0%
oltre 200.000.000	90%	1,0%

Nel caso di Investimenti Straordinari su polizza a premio annuo l'aliquota di retrocessione da applicare sarà quella della corrispondente polizza principale.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.

Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione del 4%.

b) Modalità della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell'esercizio considerato, la Società rivaluterà il capitale assicurato come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il Capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto a).

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente. La Società invierà una comunicazione scritta contenente le prestazioni rivalutate ad ogni ricorrenza annuale.

Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.

Nel caso di Investimenti Straordinari su polizza a premio annuo la rivalutazione del capitale assicurato verrà comunque operata all'anniversario della data di decorrenza del corrispondente contratto base. Qualora la decorrenza dell'Investimento Straordinario non coincidesse con uno di tali anniversari la rivalutazione, nel primo anno verrà calcolata secondo le norme sopra riportate, pro rata temporis per la frazione d'anno successivo al versamento.

SEZIONE F

CLAUSOLA ESCLUSIONE PRESTITI

(Operante solo se richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali)

Premesso che la concessione di prestiti è subordinata alla maturazione del diritto al riscatto, si precisa che, a parziale deroga di quanto indicato nell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e su esplicita richiesta del Contrattante nei primi cinque anni a decorrere dalla stipulazione del contratto, non è consentita la concessione di prestiti.

Osservazioni

Questa clausola è indispensabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la detrazione d'imposta riconosciuta sui premi di assicurazione vita in base a quanto previsto dall'Art. 10 del Testo unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche. Altra condizione necessaria è che la durata della polizza sia di almeno cinque anni.

SEZIONE I

FONDO PRIMARIV: REGOLAMENTO

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV" alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura indicate nelle clausole di rivalutazione relative ad ogni tariffa. A tal fine la Società gestirà separatamente in conformità a quanto previsto dal regolamento che segue, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Regolamento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV". La gestione della "RIV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si attenderà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della "RIV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 Marzo 1975 n° 136 la quale attesta la rispondenza della "RIV" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV", il rendimento annuo della "RIV", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della "RIV" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV" stessa. Per risultato finanziario della "RIV" si devono intendere i proventi finanziari dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della "RIV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.

SEZIONE Z

PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo il caso in cui il pagamento del premio avverga con rimessa diretta alla Società, a deroga di quanto contemplato all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in luogo della ricevuta rilasciata dalla Società farà fede, ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, la documentazione contabile rilasciata dal competente Istituto di Credito. Resta comunque convenuto che il presente contratto si intende perfezionato e pienamente operativo, alla condizione inderogabile dell'immediata disponibilità dei fondi a copertura della prima rata del premio.

NOTA INFORMATIVA per l'assicurazione a TERMINE FISSO RIVALUTABILE a Premio Annuo o Unico

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'UNIONE EUROPEA per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 174.

1. Informazioni Relative alla Società

La Società è denominata **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.**, ha sede legale e Direzione Generale in Via Sicilia, n° 167 - 00187 - ROMA (ITALIA).

2. Informazioni relative al contratto

a) Definizione delle garanzie e delle opzioni:

Il contratto qui descritto è denominato Termine fisso Rivalutabile a Premio Annuo o Unico. Esso consiste nell'obbligo da parte della Società di garantire alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato che di sua morte anteriore a tale data, il capitale assicurato rivalutato.

Con la sottoscrizione del presente contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio o di una sua rata: il suo importo iniziale è indicato nella Tab. B del Progetto Esemplificativo;
 - una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto della assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
 - la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
 - la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 4%.
- In calce alla Tab. B del Progetto Esemplificativo è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita alla scadenza;
- la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso del vitaliziato.

b) durata del contratto:

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operative le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno per la forma a Premio Unico e di 2 anni per la forma a Premio Annuo ad un massimo di 40 anni.

c) Modalità e durata di versamento dei premi:

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato è dovuto:

- a) per la forma a premio unico: un premio unico anticipato.

b) per la forma a premio annuo: un premio annuo anticipato, di importo costante, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio annuo può essere composto anche in rate sub-annuali.

In tal caso si ha una maggiorazione di costo pari a:

- Semestrale 3,00%
- Quadrimestrale 4,10%
- Trimestrale 4,80%
- Mensile 5,60%

Il premio può essere pagato unicamente tramite Bonifico Bancario o R.I.D.

d) Informazioni sui premi:

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto: influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'Assicurato nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione: sports). E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritieri per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che porrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il premio dovuto per la garanzia principale e per le eventuali garanzie aggiuntive non può essere modificato dalla Società nel corso della durata contrattuale. Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi gravanti sul contratto.

e) Definizione del caricamento e possibilità di riduzione dello stesso:

Il caricamento è quella parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto. Sono previste delle riduzioni del caricamento in base all'entità del versamento effettuato, con conseguente aumento della quota di premio destinata ad investimento nel Fondo PRIMARIV. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta l'indicazione del caricamento.

f) Modalità di calcolo e di assegnazione della Rivalutazione:

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata PRIMARIV, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'elenco di cui al D.P.R. n° 136/1975 per attestarne la correttezza. Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non inferiore all'80%. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

g) Modalità di scioglimento del contratto:

Dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, con pagamento del premio unico o della 1^a annualità di premio annuo, è facoltà del Contraente riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendone richiesta scritta). In tal caso il contratto si estingue definitivamente. I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta (previa consegna dell'originale di polizza, di eventuali appendici e dell'eventuale documentazione a fini fiscali).

Per la forma a premio annuo è facoltà del cliente mantenere in vigore la polizza, senza ulteriore pagamento dei premi, per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.

In tal caso è possibile richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto entro 12 mesi dalla sospensione del pagamento dei premi.

h) Indicazione dei valori di riscatto, nonché della natura delle relative garanzie:

Nei progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto determinati, in casi di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati, sono garantiti.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare:

- 1) prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;
- 2) le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società;
- 3) in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.

i) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta:

Il Contraente ha diritto di rescindere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta da parte della Società, in effetto dal giorno in cui:

- il Contraente ha sottoscritto la proposta e versato il premio;
- il Contraente ha sottoscritto la polizza;
- il Contraente ha ricevuto la polizza firmata dalla Società.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata ad **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia, n° 167 - 00187 ROMA**.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrispostale, diminuito dell'imposta e della parte relativa al rischio per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle spese se indicate nella proposta stessa.

l) Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile:

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi (escluso per Contraenti persone giuridiche)

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detrattabilità fissati dalla legge. Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detrattabilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva salvo che il percepiente non sia un soggetto esercente attività commerciale, nel qual caso la ritenuta è applicata a titolo di acconto; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

m) Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio TECNICO VITA) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, n° 39, 00193 ROMA, quale organo a ciò preposto.

n) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevorranno le norme imperative di diritto italiano.

o) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1).

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui al precedente punto 2) lettere a), b), c), d), f), g), h), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale della Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.



ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Sicilia, 167 - 00187 Roma



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la rassicurazione nel ramo Vita nonché le operazioni di digitalizzazione (con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991) (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).